



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 17/GST del 1° febbraio 2022

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 1° febbraio 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 22/ 1/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 22/ 1/2022 UC GIOVOVA CAPRI ANACAPRI - SAN VITO POSITANO 1956

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo della Società Givova Capri Anacapri; ritualmente evocata, la società reclamata non ha presentato controdeduzioni; sentiti a chiarimenti il DDg, l'AA1 e l'AA2; rilevata la necessità di ulteriori approfondimenti P.Q.M. sospende ogni determinazione in ordine al reclamo in epigrafe ed invia gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza ai sensi dell'art.50 CGS comma 3. La presente decisione è da intendersi quale comunicazione alle Società del rinvio della decisione.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 23/ 1/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 23/ 1/2022 CUORE RANGERS - R.D. INTERNAPOLI KENNEDY

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il ricorso proposto dalla società Cuore Rangers, con cui è stata chiesta la ripetizione della gara in epigrafe per sussistenza delle condizioni ex art. 55 NOIF; precisamente, è stato rappresentato che la mancata partecipazione della reclamante alla gara in epigrafe sarebbe dovuta alla circostanza che alcuni calciatori si sarebbero posti in "auto isolamento fiduciario", essendo stati in contatto con l'allenatore della squadra, risultato positivo al COVID "per poi negativizzarsi il 25 gennaio"; la società reclamata, ritualmente evocata, non ha presentato controdeduzioni; esperiti i necessari accertamenti, va rilevato, in via preliminare, che il protocollo da seguire nei suddetti casi di positività è disciplinato alla circolare di questo C.R. allegato al C.U. n. 92 del 19/01/2022 che qui si trascrive per opportuna conoscenza, la quale stabilisce che: "Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC (segreteria@pec.lndcampania.it), entro e non oltre il 24 gennaio 2022, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente specificando se si tratta di calciatore, di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non potrà essere superiore a 40 unità complessive. Tale elenco può essere modificato durante il corso del campionato, sempre a mezzo PEC.; 2. Nell'eventualità in cui UN calciatore risulti positivo al virus SARS-CoV-2, la Società ha l'obbligo immediato di porre in isolamento il soggetto interessato, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, avvisando contestualmente la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando al contempo il calciatori/staff/dirigenti individuati come contatti stretti ad alto rischio e che dalla stessa Autorità venissero posti in

quarantena. 3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al C.R. Campania, sempre a mezzo PEC (segreteria@pec.Indcampania.it), il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, dirigenti) o che sia/siano stati posti in isolamento/quarantena dalla competente Autorità sanitaria pubblica locale, come previsto dal Protocollo, nel rispetto delle disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229; 4. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 alcun calciatore; 5. In caso di un numero di calciatori positivi al virus SARS-CoV-2 superiore o uguale a n. UNO unità la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail PEC (segreteria@pec.Indcampania.it) entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara; 6. Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per il calciatore interessato, il numero degli stessi contenuto nell'elenco depositato raggiunga il numero di TRE, la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori uguali a n. TRE, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell'elenco comunicato al Comitato Regionale Campania da meno di 10 giorni; 7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà consegnare all'omologo della squadra avversaria l'attestazione, redatta secondo il modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio "gruppo squadra" delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore; 8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari; rilevato che non sussistono in atti dette comunicazioni da parte della Cuore Rangers, come rappresentato dalla Segreteria di questo C.R. con apposita nota inviata a questo GST; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, comma 6, a scioglimento della riserva assunta giusta CU di questo C.R. Campania n. C.R. Campania n. 97 del 27 gennaio 2022 pagina 827, DELIBERA di rigettare il reclamo e, per l'effetto, attesa l'insussistenza della causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF, infligge alla Società Cuore Rangers a) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della Società reclamata; b) un punto di penalizzazione in classifica; c) l'ammenda di euro 200,00, trattandosi di prima rinuncia; d) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARA DEL 23/ 1/2022 SAVIANO 1960 - F.C. SARNESE 1926

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio (inviato due volte: la seconda con PEC avente ad oggetto: "ricorso") proposto dalla società F.C. Sarnese 1926, con cui è stata chiesta la ripetizione della gara in epigrafe per sussistenza delle condizioni ex art. 55 NOIF; precisamente, è stato rappresentato che la mancata partecipazione della reclamante alla gara in epigrafe sarebbe stata causata dalla positività di alcuni calciatori al COVID-19; la società reclamata, ritualmente evocata, non ha presentato controdeduzioni; esperiti i necessari accertamenti, va rilevato, in via preliminare, che il protocollo da seguire nei suddetti casi di positività è disciplinato dalla circolare di questo C.R. allegato al C.U. n. 92 del 19/01/2022, che qui si trascrive per opportuna conoscenza, la quale stabilisce che: "Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC (segreteria@pec.Indcampania.it), entro e non oltre il 24 gennaio 2022, l'elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente specificando se si tratta di calciatore, di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non potrà essere superiore a 40 unità complessive. Tale elenco può essere modificato durante il corso del campionato, sempre a mezzo PEC.; 2. Nell'eventualità in cui UN calciatore risulti positivo al virus SARS-CoV-2, la Società ha l'obbligo immediato di porre in isolamento il soggetto interessato, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, avvisando contestualmente la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando al contempo il calciatori/staff/dirigenti individuati come contatti stretti ad alto rischio e che dalla stessa Autorità venissero posti in quarantena. 3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al C.R. Campania, sempre a mezzo PEC (segreteria@pec.Indcampania.it), il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, dirigenti) o che sia/siano stati posti in isolamento/quarantena dalla competente Autorità sanitaria pubblica locale, come previsto dal Protocollo, nel rispetto delle disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229; 4. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risulti positivo al virus SARS-CoV-2 alcun calciatore; 5. In caso di un numero di calciatori positivi al virus SARS-CoV-2 superiore o uguale a n. UNO unità la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail PEC (segreteria@pec.Indcampania.it) entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara; 6. Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per il calciatore interessato, il numero degli stessi contenuto nell'elenco depositato raggiunga il numero di TRE, la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori uguali a n. TRE, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell'elenco comunicato al Comitato Regionale Campania da meno di 10 giorni; 7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà consegnare all'omologo della squadra avversaria l'attestazione, redatta secondo il modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio "gruppo squadra" delle prescrizioni sanitarie

relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in vigore; 8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari; rilevato che non sussistono in atti dette comunicazioni da parte della F.C. Sarnese 1926, come rappresentato dalla Segreteria di questo C.R., con apposita nota inviata a questo GST; rilevato, comunque, che la reclamante non ha fornito prova di quanto sostenuto nell'impugnativa (onere che su di essa sempre incombe, ex art. 2697 c.c.); P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, comma 6, a scioglimento della riserva assunta giusta CU di questo C.R. Campania n. 97 del 27 gennaio 2022 Pagina 827, DELIBERA di rigettare il reclamo e, per l'effetto, attesa l'insussistenza della causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF, infligge alla Società F.C. Sarnese 1926 a) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della Società reclamata; b) un punto di penalizzazione in classifica; c) l'ammenda di euro 200,00, trattandosi di prima rinuncia; d) dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO IN CLASSIFICA ED AMMENDA

Euro 200,00 CUORE RANGERS

Euro 200,00 F.C. SARNESE 1926

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DEL 22/ 1/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 22/ 1/2022 TIGRE CASALNUOVO - SPORT.CASORIA FUTSAL 2019

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Sporting Casoria Futsal con cui ha censurato la regolarità della gara in epigrafe; ritualmente evocata, la Società Tigre Casalnuovo ha presentato articolate controdeduzioni in rito e merito; in via preliminare (e, per quanto si dirà più avanti, assorbente) va rilevata la fondatezza della eccezione preliminare sollevata dalla reclamata (cfr. pag. 3, punto 3 delle controdeduzioni), con cui è stata censurata l'ammissibilità del reclamo per incapienza del conto, intestato a quest'ultima, su cui deve essere addebitato, ai sensi dell'art. 67 CGS, il contributo d'accesso alla giustizia sportiva; la capienza del conto, infatti, è condizione necessaria per l'ammissibilità dell'impugnativa innanzi a questo GST (giusta CU di questo C.R. Campania n. 1 del 7/1/2021); orbene, da accertamenti effettuati, è emerso che il conto della Società reclamante Sporting Casoria Futsal 2019 risulta essere incapiente, con conseguente inammissibilità del reclamo proposto; la fondatezza dell'eccezione di cui innanzi assorbe l'esame delle ulteriori doglianze sottoposte all'attenzione di questo GST, per il principio della ragione più liquida, quivi applicabile (cfr. ex multis, Cass. Civ., SS.UU., sent. del 12/12/2014 n. 26242) P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, comma 6, a scioglimento della riserva assunta giusta CU di questo C.R. Campania n. 56/C5 del 27 gennaio 2022 Pagina 329, DELIBERA: a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Sporting Casoria Futsal 2019 e, per l'effetto, b) di omologare il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 5/1 in favore della reclamata Tigre Casalnuovo; c) di incamerare il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

GARE DEL 22/ 1/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 22/ 1/2022 VIRTUS SAN NAZZARO 1987 - GIOVANI LAURO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Virtus San Nazzaro con cui ha chiesto, in via principale, "aggiudicarsi la gara" in epigrafe e, in via gradata, la "disponibilità alla ripetizione della stessa"; tanto in virtù della circostanza che, una volta giunta sul campo, la Società reclamante non avrebbe potuto disputare la gara a causa dell'impraticabilità del campo (dovuta a black out dell'impianto di illuminazione), imputabile alla Società ospitata; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato controdeduzioni, depositando documentazione; effettuati i necessari accertamenti ed esaminata la documentazione versata in atti, è emerso - da comunicazione del Comune di San Nazzaro, (proprietario

dell'impianto sportivo) costituente atto pubblico che fa fede fino a querela di falso - che il malfunzionamento dell'illuminazione non è dovuto a fatto della Società reclamata; rilevato che da tale dichiarazione, del cui valore probantes' è detto innanzi, non vi è motivo di dubitare, è possibile ritenere sussistente la causa di forza maggiore, di cui all'art. 53 NOIF; ciò legittima la ripetizione della gara in epigrafe, come da richiesta in subordine formulata dalla reclamante P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, comma 6, a scioglimento della riserva assunta giusta CU di questo C.R. Campania n. 56/c5 del 27 dicembre 2021, pagina 330, DELIBERA, in parziale accoglimento del reclamo (nella sola parte della domanda subordinata) di disporre la ripetizione della gara in epigrafe; manda alla Segreteria di questo C.R. per gli adempimenti di competenza; nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

GARA DEL 22/ 1/2022 MARIGLIANO SPORTING CLUB - FRESSURIELLO CALCIO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla società Sporting Club Marigliano, con cui è stata chiesta la ripetizione della gara in epigrafe per sussistenza delle condizioni ex art. 53 NOIF atteso che "i componenti del gruppo squadra () avevano avuto un contatto con un positivo da COVID-19"; la società reclamata, ritualmente evocata, non ha presentato controdeduzioni; esperiti i necessari accertamenti, rilevato che è pervenuto il reclamo insieme al preannuncio; tuttavia, quest'ultimo non risulta essere stato previamente comunicato alla Segreteria di questo GST, né alla controparte nei modi e nelle forme di cui all'art. 67 CGS e ciò inficia l'ammissibilità dell'impugnativa; P.Q.M., DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto e si conferma quanto stabilito con delibera di questo GST n. 56/C5. del 27/01/2022; inoltre, ai sensi dell'art. 110 NOIF, dispone lo svincolo dei calciatori della predetta Società; dispone, infine, incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI il 1° febbraio 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**